

INCOGNITE PREVIDENZIALI NEL REGOLAMENTO STP

La pensione non si mette in società

Gli obblighi contributivi dovranno interessare tutti i redditi derivanti dall'attività societaria. Atteso un intervento legislativo per scongiurare il rischio di elusione previdenziale.

a cura della Direzione Studi

Società tra professionisti (anche di capitale) al via. Il 22 aprile è entrato in vigore l'apposito regolamento ministeriale in attuazione della delega contenuta nella più articolata riforma degli ordini (legge 183/2011 e legge 27/2012). Il regolamento è composto di 12 articoli e, pur normando tutta la vita societaria, manca di indicazioni su questioni di fondamentale importanza, come il trattamento fiscale e previdenziale al quale le Stp dovrebbero essere assoggettate.

La Relazione del Ministero della Giustizia sul Regolamento, infatti, dichiara espressamente che *"restano estranei all'oggetto del provvedimento, per assenza di riferimenti nella normativa primaria, i profili fiscali e previdenziali delle società professionali, aspetti che trovano adeguata regolamentazione legislativa per talune professioni (ingegneri, architetti) e che, quanto agli avvocati, sono stati di recente esplicitamente trattati dalla citata riforma ordinamentale"*.

Rimangono, quindi, mancanti di normativa in materia le altre professioni tra cui quella del Medico Veterinario.

Vediamo nel dettaglio le principali disposizioni contenute nel Regolamento che si compone di 4 capi:

- Capo I: Disposizioni generali
- Capo II: Conferimento ed esecuzione dell'incarico professionale
- Capo III: Partecipazione alla società tra Professionisti
- Capo IV: Iscrizione all'albo professionale e regime disciplinare

Di fondamentale importanza definitiva l'articolo 1, che identifica la "società tra professionisti" e la "società professionale" come "la società, costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile e avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico" e la "società multidisciplinare" come "la società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali". I professionisti potranno farsi af-



fiancare da un socio di capitali che non detenga più di un terzo del capitale societario e che, in caso di Stp composte da giovani potrà, almeno in parte, apportare il capitale necessario all'avvio della società.

Da precisare che lo svolgimento di pubbliche funzioni, quale quella notarile, non può costituire oggetto di attività in forma societaria.

Il Regolamento impone poi a carico della Società alcuni obblighi di informazione verso il cliente riguardanti:

- a) il diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidato a uno o più professionisti da lui scelti
- b) la possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale
- c) l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento.

Rimangono dubbi di fondamentale portata, relativamente all'imputazione di diritti e doveri alla persona giuridica della società rispetto alle persone dei soci.

Non è chiaro, in particolare, come si coordinino le posizioni professionali, fiscali e tributarie della persona giuridica societaria con quella fisica del professionista.

L'articolo 8 del Regolamento chiarisce che "La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli Albi o dei Registri tenuti presso l'Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti" e

che "La società multidisciplinare è iscritta presso l'Albo o il Registro dell'ordine o del Collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo (non legata, quindi, alla prevalenza numerica della professione dei soci, ndr)", indicando, quindi, la società come titolare di una propria iscrizione all'Albo.

La domanda di iscrizione dovrà essere rivolta, da parte della società, al consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società.

L'articolo 11 dice poi che: "Il Consiglio dell'Ordine o del Collegio professionale presso cui è iscritta la società procede (...) alla cancellazione della stessa dall'albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal presente Regolamento, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di 3 mesi".

Dalla normativa emerge poi con chiarezza che, nonostante l'iscrizione all'Albo della persona giuridica della società, debbano rimanere attive anche le iscrizioni dei singoli soci professionisti. Mentre non è chiaro se ad esempio, la cancellazione dall'Albo della società abbia qualche riflesso sulla posizione dei singoli soci.

È certa invece la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto, così come la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta.

Nel caso in cui la violazione deontologica commessa dal socio professionista sia ricollegabile a

direttive impartite dalla società concorrerà con la responsabilità personale del socio, la responsabilità autonoma della Stp.

Non è chiaro, però, quale sia l'Ordine o il Collegio competente ad attivare il procedimento disciplinare nel caso società e socio siano iscritti in due Ordini diversi.

Con riferimento alle società multidisciplinari, poi, il Consiglio di Stato aveva rilevato l'opportunità di prevedere l'applicazione, oltre che del codice disciplinare dell'Albo cui sono iscritte (corrispondente alla loro attività principale), anche quella delle particolari regole deontologiche correlate ai settori degli altri professionisti soci.

Recependo le osservazioni del Consiglio di Stato, l'articolo 12 del Regolamento prevede che "Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista che è soggetto alle regole deontologiche dell'Ordine o del Collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'Ordine al quale risulta iscritta".

Esplicito, invece, l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese: "Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell'incompatibilità, la società tra professionisti è iscritta nella sezione speciale (del Registro delle Imprese)".

Il Consiglio di Stato aveva inoltre evidenziato l'opportunità che fossero delineate nel Regolamento le modalità procedurali e temporali attraverso cui l'eventuale accertata situazione di incompatibilità dovesse essere rimossa e stabilite quali altre

conseguenze si determinino in capo alla società e al singolo professionista.

Il Ministero della Giustizia, pur ritenendo condivisibile l'opportunità di individuare modalità procedurali volte ad accertare la situazione di incompatibilità e a rimuovere la stessa, ha ritenuto il suggerimento del Consiglio di Stato di difficile attuazione per essere tale aspetto del tutto assente nella legge e non poter essere introdotto ex novo nel Regolamento.

Il Ministero ha escluso che il decreto potesse quindi introdurre una causa di scioglimento della società o di esclusione del socio, in assenza di una disposizione di rango primario in tal senso.

Il Ministero della Giustizia ha quindi ritenuto di prevedere che la sanzione disciplinare (per la società e per il socio professionista) fosse regolata dagli ordinamenti professionali, nel caso di mancata rimozione della causa di incompatibilità.

Per i soci professionisti (che a vario titolo pongono in essere un'attività specifica e tipica nella società) devono trovare applicazione, in analogia a quanto già previsto ad esempio per la società tra avvocati, obblighi contributivi verso la propria Cassa. Tali obblighi colpiscono tutti i redditi derivanti dalla partecipazione (tanto quelli per le attività professionali svolte che quelli derivanti da attività amministrative) con obbligo di assoggettare anche a contributo integrativo i corrispettivi della società.

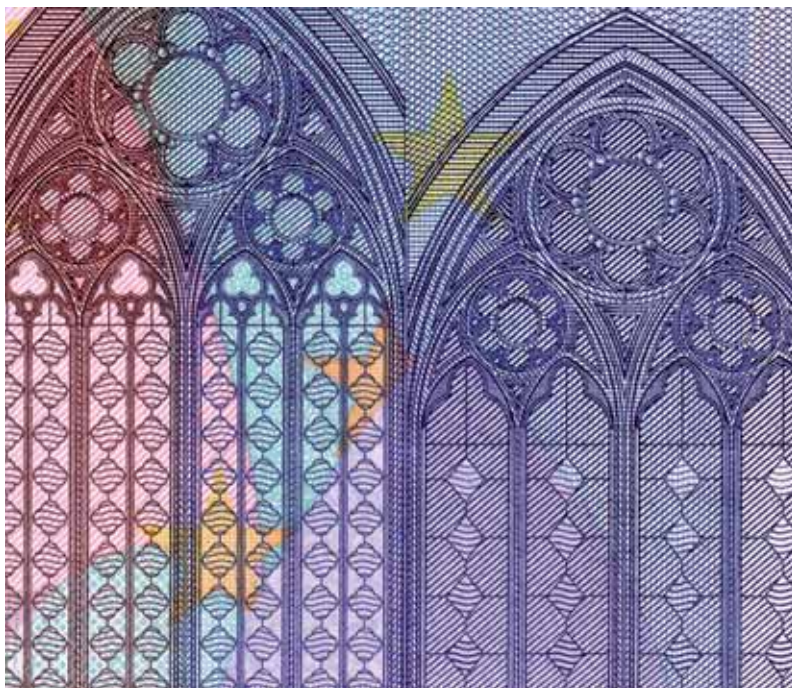
Relativamente agli obblighi contributivi, quindi, si rende senz'altro necessario un intervento chiarificatore del Legislatore, al fine di definire modalità omoge-

nee di calcolo e riscossione contributiva; soprattutto considerando che molte Stp saranno composte da professionisti diversi.

Il rischio concreto è, infatti, che le Stp, senza un chiarimento su questi aspetti, divengano tenta-

tivo di elusione degli obblighi contributivi.

Oltre a un'evidente distorsione delle logiche concorrenziali, dato che gli studi professionali o gli ambulatori tradizionali andrebbero a sostenere costi superiori rispetto alle Stp.



COME UN REDDITO DA LAVORO AUTONOMO

Il reddito delle società tra professionisti avrà un trattamento fiscale corrispondente al reddito di lavoro autonomo. Queste almeno le prime interpretazioni della stampa economica specializzata, in attesa di conferma dall'Agenzia delle Entrate. È attesa una circolare che dovrebbe far luce sul reddito delle Stp, che dovrebbe essere regolato dagli articoli 53 e successivi del Tuir: i compensi percepiti saranno soggetti a ritenuta d'acconto. La fattura emessa dalla società sarà, inoltre, gravata dal contributo integrativo che una volta incassato andrà versato alla cassa di previdenza di categoria. La quota di utile incassata dall'eventuale socio non professionista seguirà invece un doppio binario: se si tratta di un soggetto non imprenditore, si resterà nel campo del lavoro autonomo, con applicazione dell'Irpef; per il socio imprenditore, l'utile (o perdita) ottenuto dalla partecipazione nella Stp si cumulerà al proprio reddito d'impresa, secondo le regole della trasparenza fiscale.

FOCUS

a cura di Inarcassa

Le società di engineering si possono suddividere in tre categorie, diversamente regolate:

1 - Società di Ingegneria (art. 90 comma 2 lett. b) D. Lgs. n. 163/06

Possono essere composte da iscritti in Albi professionali o meno, ovvero in forma mista.

Devono essere costituite in forma di società di capitali (Srl, SpA, SapA, o Soc. Coop a compagine mista - composta, cioè, da soci iscritti in Albi professionali e non) Sono tenute ad effettuare direttamente i versamenti contributivi ad INARCASSA esclusivamente sugli ammontari derivanti dalle prestazioni professionali di inge-

gneria e di architettura poste in essere da ingegneri e/o architetti facenti parte della compagine sociale ovvero in qualità di collaboratori esterni alla società.

Il rapporto, in questo caso, si delinea tra società (che fattura la prestazione professionale) e Cassa di previdenza.

2 - Società di professionisti (art. 90 comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 163/06

Devono essere composte esclusivamente da professionisti iscritti in un Albo professionale e costituite nella forma di società di persone (Ss, Snc, Sas, Soc. coop. - composta da tutti soci iscritti in Albi professionali)

In questa fattispecie è la società a dichiarare il volume d'affari, ma è il singolo socio, a versare i con-

tributi in base alla quota percentuale di partecipazione alla società.

Il rapporto, quindi, in questo caso è duplice.

3 - Associazioni professionali

Sono studi professionali simili alle società di persone, ma se ne distinguono in quanto costituite con forma contrattuale di associazione.

In tale fattispecie, l'obbligo di dichiarazione del volume d'affari e del conseguente versamento contributivo è interamente in capo al singolo associato.

In questo caso, quindi, il rapporto è tra il singolo associato e INARCASSA.

TUTTO PRONTO PER IL MAV 2013



Nella sezione "Consultazione e pagamento M.Av." dell'area riservata dei Servizi di Enpav Online, sono disponibili i bollettini **M.Av. per il pagamento dei contributi minimi dovuti per il 2013.**

Ancora per quest'anno, chi non si è registrato ai Ser-

vizi di Enpav Online riceverà come di consueto i bollettini M.Av. in formato cartaceo, mentre dal 2014 i M.Av. saranno per tutti esclusivamente online.

Inoltre entro la fine del mese di luglio saranno disponibili per tutti unicamente nella modalità online il **Modello 1 ed il Modello 2**, all'interno della sezione "Trasmissione modelli". Entrambi i modelli dovranno essere compilati e trasmessi all'Enpav **per via telematica** attraverso la funzione dedicata dell'area riservata.

Invitiamo chi non l'avesse già fatto a registrarsi ai Servizi di Enpav Online, accedendo all'**Area riservata "Accesso agli iscritti"** presente sul sito dell'Ente.

LE NUOVE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Le società tra professionisti si pongono, in un certo modo, a metà tra le società di ingegneria e le società di professionisti, in quanto possono ammettere, ad esempio, la presenza di soci non iscritti in Albi professionali al pari delle società di ingegneria, ma essere costituite nella forma giuridica di società di persone, come le società di professionisti.

La relativa regolamentazione richiederà successivi interventi volti a definire i soggetti obbligati agli adempimenti previdenziali nei confronti di Inarcassa (società o singoli soci).

In ogni caso, la STP (acronimo di società tra professionisti) costituisce una ulteriore struttura societaria rispetto alle preesistenti società di ingegneria e società di professionisti od alle associazioni professionali. ●